Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 31 luglio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . Pag. 3106

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1962, n. 960.
Contributo straordinario dello Stato alla ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana Pag. 3107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 961.
Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato da destinarsi alla cattedra di medicina del lavoro della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova Pag. 3107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. 962.
Modifica dell'art. 630 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133 . . Pag. 3109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. 963.
Modifiche al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni . . . . Pag. 3109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1962, n. 964.
Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61 . . . . Pag. 3112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1962, n. 965.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio del credito fondiario. Pag. 3112

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1962, n. 966.
Dichiarazione di pubblica utilità delle fortificazioni dei fabbricati e delle opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Ispica (Ragusa) Pag. 3113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1962, n. 967.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ad esercitare il credito fondiario Pag. 3113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 968.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (1° Provvedimento) Pag. 3114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 969.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (2° Provvedimento) . Pag. 3115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 970.
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (3° Provvedimento) . . Pag. 3116

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1962, n. 971.
Prelevamento di L. 2.093.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62. Pag. 3116

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1962.
Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano . . . . Pag. 3119

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1962.
Sostituzione di un membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati. Pag. 3118

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1962.
Protezione temporanea di invenzioni industriali, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra delle ***apparecchiature chimiche*** **», che avrà luogo a Milano** Pag. 3118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Palmi Pag. 3119
Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Messina Pag. 3119

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960. Pag. 3119
Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 Pag. 3119

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3119

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Treviso: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso Pag. 3120

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 192 DEL 31 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 972.
Proroga dal 1° luglio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici e modificazioni al regime daziario di determinati prodotti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 973.
Variazioni di alcuni dazi della vigente tariffa doganale per regolarizzare, secondo le norme del Trattato di Roma, il regime daziario di alcuni prodotti, per cui a suo tempo non furono effettuate le riduzioni o gli accostamenti, essendo stato chiesto da parte del Governo italiano l'isolamento del mercato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 974.
Modificazione della nomenclatura delle sottovoci a) e b) della voce di tariffa 84.59-B-II.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 975.
Istituzione della tassazione con dazio forfettario per le piccole spedizioni e per i piccoli quantitativi di merci portate a seguito di viaggiatori, senza carattere commerciale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1962, n. 976.
Variazione, per le provenienze dai Paesi estranei alla Comunità economica europea, dei dazi dei tabacchi greggi o non lavorati e per i cascami di tabacco, in relazione alle variazioni intervenute nei dazi della tariffa doganale comune della Comunità economica europea, e abolizione dell'esenzione daziaria per le importazioni effettuate per conto dello Stato, prevista nel penultimo comma della nota (1) alle voci della vigente tariffa nazionale n. 24.01 e n. 24.02.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 977.
Norme sul trattamento economico e normativo delle lavoratrici dipendenti dalle imprese esercenti il commercio e l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli delle provincie di Verona e Pisa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 978.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione stagionale delle conserve vegetali nella provincia di Piacenza e delle conserve del pomodoro nelle provincie di Napoli e Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 979.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese minerarie delle provincie di Avellino, Bergamo, Forlì, Grosseto e Sondrio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 980.
Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dell'agricoltura della Toscana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 981.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Arezzo, Siena, Pistoia e Livorno.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 982.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali, avventizi e giornalieri dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari delle provincie di Pavia, Rovigo, Ravenna, Bologna, Modena, Ascoli Piceno, Bari, Palermo e della città di Cesena e circondario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 983.
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese delle provincie di Milano, Como e Torino, che incidono o fabbricano dischi fonografici, con qualsiasi materia prima prodotti, ovvero che esercitano simultaneamente entrambe le suddette attività.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 984.
Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Ferrara.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 985.
Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Bolzano.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 25 luglio 1962, alle ore 10.30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il dottor Otto Cortés Fernández, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Costa Rica.

(4501)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1962, n. 960.
Contributo straordinario dello Stato alla ferrovia in regime di concessione Circumvesuviana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A copertura degli oneri restati a carico della Società strade ferrate secondarie meridionali per l'esecuzione dei lavori, compiuti a tutte sue spese, di riordino ed adeguamento tecnico delle ferrovie Napoli-Baiano, Napoli-Ottaviano, Circumvesuviana; Torre Annunziata-Castellammare di Stabia e Castellammare di Stabia-Sorrento i Ministri per i trasporti e per il tesoro sono autorizzati a concedere a detta Società, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, un contributo straordinario entro il limite di lire 1.437.000.000.

Art. 2.

Per ulteriori lavori di sistemazione e potenziamento degli impianti nonchè di raddoppio del binario sul tronco Barra-Torre del Greco-Torre Annunziata, con convenzione da approvarsi dai Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere accordato alla Società, sulla base della spesa che sarà ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e da variarsi, salva revisione, sulla base dei prezzi aggiornati alla data di inizio dei lavori, un altro contributo straordinario entro il limite di lire 2.000.000.000.

Art. 3.

Il contributo dello Stato accordato a norma del precedente articolo 2 sostituisce quello assentibile, per il potenziamento degli impianti fissi della ferrovia, a norma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, non applicabile per la parte regolata dalla presente legge.

Art. 4.

Sono abrogate le leggi 19 marzo 1952, n. 185, e 3 febbraio 1957, n. 35.

Art. 5.

La spesa di lire 3.437.000.000 derivante dagli articoli 1 e 2 della presente legge sarà iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nella misura di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1963-64 e di lire 437.000.000 per l'esercizio 1964-65.

L'onere di lire 1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1961-62 sarà fronteggiato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro approvata con legge 28 luglio 1961, n. 828.

All'onere di lire 1.000.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI — LA MALFA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1962, n. 961.
Istituzione di un posto di assistente di ruolo convenzionato da destinarsi alla cattedra di medicina del lavoro della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 27 dicembre 1961 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro della Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Cassa marittima tirrena vengono determinati in L. 1.600.000 (unmilione seicentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 320.000 (trecentoventimila) da destinarsi al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il

posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1962

GRONCHI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 34. — VILLA

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di « Medicina del lavoro » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentosessantuno, a questo dì 27 del mese di dicembre, in Genova, via Balbi, 5, in una sala del Rettorato dell'Università degli studî, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti dell'Università stessa, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia, di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori

Prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studî di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipula del presente atto, con deliberazione in data 10 novembre 1961;

Prof. dott. Giovanni Galletto Savoretti fu Mario da Genova, nella sua qualità di presidente della Cassa marittima tirrena, espressamente delegato alla stipula del presente atto, con delibera del Comitato esecutivo della Cassa marittima tirrena in data 4 luglio 1961;

i quali dando esecuzione a precedenti accordi,

premesso:

a) che, in conformità delle moderne esigenze del progresso della scienza medica, l'attività dell'Istituto di medicina del lavoro ha subito un grande incremento, e che per il suo normale funzionamento si è reso necessario provvedere all'istituzione di un posto di assistente di ruolo;

b) che il Comitato esecutivo della Cassa marittima tirrena, le cui finalità istituzionali armonizzano con l'attività dell'Istituto di medicina del lavoro, in considerazione del fatto che l'incremento degli studî di medicina del lavoro nel particolare settore marittimo possono apportare notevole contributo al miglioramento delle prestazioni assicurative e dell'assistenza sanitaria in genere della Cassa, è venuto nella determinazione di convenzionare un posto di assistente presso la cattedra di Medicina del lavoro;

c) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia e il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova, con rispettive deliberazioni del 4 dicembre 1961 e del 10 novembre 1961, hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare, col più vivo compiacimento, la offerta della Cassa marittima tirrena e hanno approvato alla unanimità lo schema predisposto per la relativa convenzione da stipularsi fra le parti.

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica io sono certo, stipulano, nelle vesti su indicate, la seguente convenzione:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente, in aggiunta a quelli assegnati alla predetta Facoltà, da destinarsi alla cattedra di « Medicina del lavoro ».

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza del titolare del predetto posto di assistente, sarà quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, riguardante le norme sullo stato giuridico e economico degli assistenti universitari.

Art. 2.

La Cassa marittima tirrena assume l'obbligazione di corrispondere all'Università di Genova, per il finanziamento del posto di assistente, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto stesso, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che, sugli stipendi del predetto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del titolare. Le somme da versare in quattro rate trimestrali anticipate sono determinate in lire 1.600.000 (unmilioneseicentomila) per l'ammontare della spesa media prevista per il posto di assistente, e in lire 320.000 (trecentoventimila) per la costituzione di uno speciale fondo per provvedere allo eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio.

Art. 3.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente disposto dallo Stato, la somma di cui al precedente articolo risultasse inferiore a quella che l'Università di Genova è tenuta a versare allo Stato, la Cassa marittima tirrena verserà annualmente, all'Università, la somma occorrente per integrare la differenza suddetta fermo restando che l'inadempienza a tale obbligo comporterà senza altro la decadenza della convenzione; il posto di cui trattasi sarà soppresso e il titolare cesserà dal servizio.

Art. 4.

La presente convenzione s'intenderà inoltre decaduta

a) se non venga rinnovata alla scadenza, o alle successive scadenze, di cui al successivo art. 6;

b) se vengono a cessare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento ciò si avveri i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i casi suddetti, il posto di assistente si intenderà senz'altro soppresso e il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 5.

L'Università degli studî di Genova si obbliga, in esecuzione della presente convenzione:

a) a versare allo Stato annualmente l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti all'assistente che verrà assegnato all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del detto assistente, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) ad aggiungere alla dotazione della cattedra suddetta le eventuali economie che si rendessero disponibili dopo il versamento allo Stato delle somme dovute per i titoli di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di assistente, e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di dieci anni, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studî di Genova, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione e istituirà il posto di ruolo.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero di cinque facciate e ventuno righe di questa facciata da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

Carlo CERETI, in detta qualità
Giovanni GALLETTO SAVORETTI
Mario ALBURNO, rogante

Registrato a Genova, Ufficio registro, Atti pubblici 8 gennaio 1962, Vol. 61, n. 4516, *gratis*. — *Il direttore*: (firma illegibile).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. 962.

Modifica dell'art. 630 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'*Esercito*, approvato con *regio decreto 3 aprile* 1942, n. 1133.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il regolamento al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *c*) dell'articolo 630 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, è sostituita dalla seguente:

« *c*) dei corsi per tecnici superiori presso Istituti tecnici industriali statali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. 963.

Modifiche al regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1924, n. 827;

Visto il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento, per l'Amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale che, seguendo l'indirizzo e sotto la vigilanza del comandante provvede all'amministrazione del Corpo assume, salve le eccezioni previste dal presente regolamento, la denominazione di relatore.

Egli è il capo dell'Ufficio di amministrazione che è composto:

a) dell'ufficiale che compie le funzioni di direttore dei conti, dell'ufficiale o maresciallo pagatore, dell'ufficiale che esplica le funzioni di consegnatario del materiale, dell'ufficiale di matricola;

b) degli impiegati civili, dei sottufficiali e dei militari di truppa necessari per il funzionamento dell'Ufficio.

Il relatore, qualora sia ufficiale d'Arma, per tutto il tempo in cui esercita la carica è esonerato da ogni altra attribuzione ordinaria o incarico speciale inerente al grado e alla specialità, salvo che sia diversamente disposto dal presente regolamento.

Nei Corpi ed enti a gestione amministrativa complessa, le cui spese, oltre a quelle per ufficiali, sottufficiali e truppa, comprendono anche quelle relative a servizi d'istituto, quali scuole e istituti militari scuole e centri di addestramento e di specializzazione, scuole ed istituti interforze, distretti militari, ospedali militari, stabilimenti militari di pena, la carica di relatore è devoluta ad un ufficiale superiore del servizio di amministrazione.

Negli altri Corpi ed enti a gestione tecnico-amministrativa complessa, quali legioni carabinieri, direzioni di commissariato, Istituto chimico farmaceutico, Istituto geografico militare, posti raccolta quadrupedi, nei quali la carica di relatore sia affidata ad ufficiale d'Arma o dei servizi tecnici, questi è coadiuvato da un ufficiale superiore del servizio di amministrazione che assume la denominazione di vice-relatore.

Al vice-relatore spetta:

a) di sostituire il relatore nei casi di impedimento o di assenza;

b) di coadiuvare in via permanente il relatore, particolarmente nella direzione dei servizi dei contratti di cassa, di magazzino e di matricola e nel controllo delle spese di viaggio e di missione;

c) di assicurare la regolarità della gestione in contanti, della gestione in materia. la tempestività della resa dei conti e la regolarità delle scritture contabili;

d) di firmare i titoli di riscossione e di pagamento e le richieste di carico e di scarico e di esercitare tutti gli altri compiti per esso previsti dal presente regolamento ».

Art. 3.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Della tenuta dei conti dei reparti sono responsabili in proprio sottufficiali in servizio permanente: uno per il materiale e uno per il contante.

Detti sottufficiali hanno l'obbligo di presentare i conti stessi per rendere ragione e rispondere contabilmente di quanto ricevono sia in danaro sia in materiale.

Rimane ferma la responsabilità disciplinare del comandante del reparto, in rapporto alla funzione di vigilanza che gli compete ».

Art. 4.

Dopo l'art. 17 è inserito l'art. 17-*bis*:

« Nei Corpi presso i quali sono in servizio marescialli in servizio permanente, idonei allo speciale incarico, i compiti disimpegnati dall'ufficiale pagatore sono affidati ad uno di essi ».

Art. 5.

L'art. 117 è sostituito dal seguente:

« Per sopperire alle spese giornaliere dei vari reparti ed alle piccole spese di magazzino, viene assegnato ai rispettivi sottufficiali incaricati della tenuta dei conti, per determinazione del relatore, apposito fondo permanente ».

Art. 6.

L'art. 118 è sostituito dal seguente:

« Il fondo per le compagnie e per l'aiutante maggiore in 1ª è ragguagliato ai bisogni di un mese, e deve, in ogni caso, dal relatore essere aumentato o diminuito secondo che aumentino o diminuiscano le necessità ».

Art. 7

Il primo comma dell'art. 248 è sostituito dal seguenta:

« Gli oggetti di equipaggiamento si considerano dati in semplice consegna ai singoli; sono quindi fatti risultare nel carico stabilito alla fine dell'anno finanziario di cui all'art. 358 ».

Art. 8.

L'art. 249 è sostituito dal seguente:

« Il comandante di compagnia ha l'obbligo di assicurare la conservazione di tutto il materiale dato in uso al reparto, avvalendosi dell'opera del sottufficiale che lo ha in carico. Il sottufficiale, in relazione agli accertamenti e alle disposizioni del comandante del reparto, dà esecuzione ai provvedimenti di cui agli articoli 320 e 321 nei casi di perdita, avaria o danneggiamento determinati dai sottufficiali e militari di truppa ai materiali loro distribuiti ».

Art. 9.

L'art. 310 è sostituito dal seguente:

« I materiali in distribuzione alle compagnie sono dati in carico ai marescialli o sergenti maggiori in servizio permanente.

I comandanti di compagnia rispondono dei danni causati dall'eventuale non razionale impiego dei materiali in distribuzione alla truppa posta sotto i loro ordini.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa che hanno in custodia materiali, sono responsabili degli oggetti loro affidati, sia provvisoriamente, sia a titolo di dotazione ».

Art. 10.

L'art. 320 è sostituito dal seguente:

« Gli oggetti smarriti o resi inservibili per incuria sono addebidati a coloro che li hanno in consegna o fatti riparare a carico degli stessi.

All'uopo il sottufficiale che ha in carico il materiale, constatata la perdita o il deterioramento, ne dà comunicazione al sottufficiale cui è affidata la tenuta dei conti del denaro dei reparti, nonchè al consegnatario per le loro rispettive incombenze.

In casi di guasti arrecati ai locali occupati dalla truppa ed ai materiali in uso collettivo, il comandante o i comandanti di compagnia interessati dispongono gli accertamenti per individuare l'autore o gli autori del danno, riferendone l'esito al comandante del Corpo, il quale provvede ad elevare l'addebito a carico del responsabile o dei responsabili ».

Art. 11.

L'art. 358 è sostituito dal seguente:

« I materiali che abbisognano alle compagnie sono dati in carico ai rispettivi sottufficiali responsabili e sono descritti in appositi quaderni annuali sui quali si registrano i buoni di ricevimento e di restituzione nel momento stesso che avvengono le operazioni cui si riferiscono.

Alla fine dell'esercizio, chiuso il conto, le compagnie stabiliscono sul quaderno il carico del materiale risultante in consegna riportandolo sul quaderno dello esercizio successivo, salvo quanto è disposto dall'articolo 248.

Tali quaderni di carico sono uniti, quale parte integrante, al conto giudiziale e del consegnatario dei materiali nel magazzino del Corpo ».

Art. 12.

L'art. 360 è sostituito dal seguente:

« Sui registri sussidiari tenuti dal consegnatario del materiale e sui quaderni di carico delle compagnie si prende nota anche dei movimenti che avvengono nei materiali per passaggi da compagnia a compagnia.

In questo caso spetta al sottufficiale che ha in carico il materiale del reparto cedente di ritirare, a proprio discarico, apposito buono che deve essere presentato al consegnatario, del materiale per regolare il carico dei reparti interessati ».

Art. 13.

L'art. 441 è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione dei Comandi di Grandi unità e dei comandi militari territoriali è attribuita al comandante del Quartier generale, il quale, per la parte amministrativa contabile ha alle dipendenze un ufficiale di amministrazione che provvede alla direzione del servizio contabile ed alla tenuta dei relativi registri.

La disciplina di impiego dei fondi nei cui riguardi esiste limitazione di spesa in relazione alle assegnazioni sui capitoli di bilancio (quali: addestramento, missioni, benessere, spese generali, spese d'ufficio) è di competenza del Capo di Stato Maggiore della Grande unità o del Comando militare territoriale ».

Art. 14.

L'art. 442 è sostituito dal seguente:

« Ciascun Comando di grande unità o Comando militare territoriale ha una cassaforte a due chiavi, tenute: una dal comandante del Quartier generale, l'altra dall'ufficiale di amministrazione addetto al Quartier generale ».

Art. 15.

L'art. 451 è sostituito dal seguente:

« I Comandi militari territoriali, nel cui territorio sono istituiti o funzionano Comandi militari di stazione ed uffici militari imbarchi e sbarchi, designano, a seconda della dislocazione, l'organo territoriale competente ad amministrare detti Comandi ed uffici nei modi stabiliti dal Ministero ».

Art. 16.

L'art. 527, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005, è sostituito dal seguente:

« Per sopperire principalmente alle spese per l'acquisto dei viveri e del combustibile, è istituito per ogni militare, all'atto della incorporazione nelle legioni territoriali, un fondo permanente di lire 14.000 che è dato in consegna al comandante della stazione ».

Art. 17.

L'art. 528, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005, è sostituito dal seguente:

« Alla costituzione del fondo permanente la legione territoriale provvede con un'anticipazione sugli assegni dovuti al militare: tale anticipazione è recuperata con ritenute mensili di lire 1.000.

L'importo dell'anticipazione è poi trasmesso direttamente dalla legione territoriale al comandante della stazione alla quale il carabiniere sarà assegnato ».

Art. 18.

L'art. 535, quale risulta sostituito dal regio decreto 17 ottobre 1935, n. 2005, è sostituito dal seguente:

« All'atto della cessazione dal servizio, il fondo permanente viene restituito al militare dal comandante di stazione che ne aveva avuto la consegna.

Per i morti e i disertori la restituzione del fondo è effettuata al momento della sistemazione dei conti con gli aventi diritto ».

Art. 19.

L'art. 820 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio di amministrazione è diretto dal relatore e ne fa parte, oltre al personale di cui all'art. 2, anche il direttore dei laboratori.

Alle sostituzioni, in caso di assenza dei titolari, si procede con criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo 493 ».

Art. 20.

L'art. 821 è sostituito dal seguente:

« Il relatore deve provvedere anche alla gestione dei laboratori che, a norma del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina sono istituiti presso i reclusori militari ».

Art. 21.

L'art. 601 è sostituito dal seguente:

« Negli istituti militari la gestione del contante e del materiale è attuata dal relatore, giusta il disposto dell'art. 2 del presente regolamento ».

Art. 22.

L'art. 634 è sostituito dal seguente:

« Nei distretti militari la gestione del contante e del materiale è attuata dal relatore, giusta il disposto dell'art. 2 del presente regolamento ».

Art. 23.

L'art. 678 è sostituito dal seguente:

« Negli ospedali militari la gestione del contante e del materiale è attuata dal relatore, giusta il disposto dell'art. 2 del presente regolamento ».

Art. 24.

L'art. 819 è sostituito dal seguente:

« Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena la gestione del contante e del materiale è attuata dal relatore giusta il disposto dell'art. 2 del presente regolamento ».

Art. 25.

Negli articoli 8, 87, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 123, 127 e 179, le parole: « ufficiale pagatore » sono sostituite dalle altre: « ufficiale o maresciallo pagatore ».

Negli articoli 69, 443, 445 e 449, le parole « Capo di Stato Maggiore » sono sostituite dalle altre: « Comandante del Quartier generale ».

Negli articoli 209, 210, 211, 403 e 404, le parole « il comandante della compagnia » sono sostituite dalle altre: « il sottufficiale incaricato della tenuta dei conti della compagnia ».

Negli articoli 269, 270, 272, 273, 275, 276, 321, 322, 357, il riferimento al « comandante o ai comandanti di compagnia o di reparto » si intende sostituito con quello « al sottufficiale o ai sottufficiali che hanno in carico i materiali ».

Negli articoli 440, 444 e 448, sono aggiunte all'inizio del testo le parole: « I Comandi di Grande unità e ».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 aprile 1962, n. 964.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 26 ottobre 1960, n. 1210, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1960-61;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115, e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di lire 100.000.000 inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1960-61, presenta, al 30 giugno 1961, una disponibilità di lire 269.017.190;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1960-61, il prelevamento di lire 180.372.867 (centottantamilionitrecentosettantaduemilaottocentosessantasette) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 25 dell'entrata « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto, rimaste totalmente o parzialmente scoperte	L.	121.339.918
Cap. n. 33. — Spese per prestazioni sanitarie (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 507)	»	13.205.939
Cap. n. 42. — Gettoni di presenza e compensi ai componenti di Commissioni (decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5) .	»	2.941.866
Cap. n. 46. — Spese giudiziali e contenziose .	»	4.603.794
Cap. n. 48. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	24.771.086
Cap. n. 52. — Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale e di confine	»	13.510.264
	L.	180.372.867

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1960-61.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1962

GRONCHI

MATTARELLA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 maggio 1962, n. 965.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, ad estendere l'esercizio del credito fondiario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1957, n. 813, con il quale la Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è stata autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Provincie in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1958, n. 187, con il quale la predetta Cassa è stata autorizzata ad emettere cartelle fondiarie;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Roma in data 24 luglio 1959 e 11 gennaio 1962, con le quali si chiede la estensione dell'esercizio del credito fondiario alle zone di competenza della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni, esercizio da svolgere per l'esclusivo tramite di dette aziende, secondo modalità e condizioni da concretarsi in apposite convenzioni di rappresentanza;

Viste le deliberazioni dei Consigli di amministrazione della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni, con le quali si consente che la Cassa di risparmio di Roma eserciti il credito fondiario nelle zone di rispettiva competenza e per l'esclusivo tramite delle aziende medesime, secondo modalità e condizioni da concretarsi in apposite convenzioni di rappresentanza;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio del credito fondiario, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, alle zone di competenza della Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Terni e delle Casse di risparmio di Viterbo, Rieti, Perugia, Foligno, Spoleto, Città di Castello, Orvieto e Narni.

Per l'esercizio di tale attività, la Cassa di risparmio di Roma si varrà delle Casse di risparmio di cui al comma precedente, in conformità di apposite convenzioni di rappresentanza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1962

GRONCHI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1962, n. 966.

Dichiarazione di pubblica utilità delle fortificazioni dei fabbricati e delle opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Ispica (Ragusa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Ispica (provincia di Ragusa), nonchè ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalità dei servizi della Marina militare negli stessi Comuni sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1962

SEGNI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1962, n. 967.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ad esercitare il credito fondiario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1961, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, con la quale la Cassa stessa chiede di poter esercitare il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, è autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Per l'espletamento delle operazioni di cui all'articolo precedente, la Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania istituirà una separata gestione avente propria contabilità e proprio bilancio.

Art. 3.

La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania dovrà assegnare alla gestione di credito fondiario un fondo di dotazione di almeno L. 500.000.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1962

SEGNI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 968.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (1° Provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato,
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 27 giugno 1961, nn. 543 e 544; 3 agosto 1961, n. 908; 23 ottobre 1961 nn. 1117 e 1118, 31 ottobre 1961 nn. 1119, 1122, 1125, 1127 e 1128;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 50. — Stipendi, ecc. L. 31.500.000
Cap. n. 496. — Assegni vitalizi, ecc. » 100.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 66. — Restituzioni e rimborsi L. 30.000.000
Cap. n. 198. — Restituzioni e rimborsi » 60.000.000
Cap. n. 292. — Restituzioni e rimborsi, ecc. » 100.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 43. — Stipendi, ecc. L. 1.915.678.000
Cap. n. 70. — Stipendi, ecc. . » 1.100.000.000
Cap. n. 80. — Stipendi, ecc. . » 207.399.000
Cap. n. 89. — Stipendi, ecc. . » 98.000.000
Cap. n. 96. — Stipendi, ecc. . » 5.088.000
Cap. n. 110. — Stipendi, ecc. . » 7.400.000
Cap. n. 112. — Stipendi, ecc. . » 55.000.000
Cap. n. 118. — Stipendi, ecc. . » 6.200.000
Cap. n. 130. — Stipendi, ecc. . » 125.000.000
Cap. n. 131. — Paghe, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 181 — Soprintendenze alle antichità, ecc. Stipendi, ecc. » 25.920.000
Cap. n. 182. — Retribuzioni, ecc. » 2.280.000
Cap. n. 214. — Paghe, ecc. . . » 7.603.200

Ministero dell'interno:

Cap. n. 39. — Pensioni ordinarie, ecc. L. 262.000.000
Cap. n. 56. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Stipendi, ecc. . . . . . . » 4.650.500.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 14. — Pensioni ordinarie, ecc. L. 1.298.060.000
Cap. n. 15. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 29.360.000
Cap. n. 20. — Pensioni ordinarie, ecc. » 90.540.000
Cap. n. 34. — Stipendi, ecc. . » 189.206.000
Cap. n. 35. — Stipendi, ecc. . » 255.000.000
Cap. n. 41. — Stipendi, ecc. . » 139.305.000
Cap. n. 42. — Retribuzioni, ecc. » 19.853.000
Cap. n. 50. — Paghe, ecc. . . » 250.000.000
Cap. n. 53. — Stipendi, ecc. . » 35.500.000
Cap. n. 54. — Stipendi, ecc. . » 89.000.000
Cap. n. 61. — Stipendi, ecc. » 69.750.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc. » 3.970.000
Cap. n. 70. — Paghe, ecc. . » 192.600.000
Cap. n. 73. — Stipendi, ecc. » 57.120.000
Cap. n. 74. — Stipendi, ecc. » 240.000.000
Cap. n. 81 — Stipendi, ecc. » 31.820.000
Cap. n. 82. — Retribuzioni, ecc. » 13.315.000
Cap. n. 90. — Paghe, ecc. » 61.000.000
Cap. n. 199. — Stipendi, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 200. — Stipendi, ecc. » 718.000.000
Cap. n. 205. — Stipendi, ecc. » 77.000
Cap. n. 206. — Retribuzioni, ecc. » 77.000
Cap. n. 212. — Paghe, ecc. » 3.300.000
Cap. n. 246. — Stipendi, ecc. » 280.000
Cap. n. 255. — Ufficiali collocati nella riserva, ecc. » 18.480.000
Cap. n. 256. — Sottufficiali collocati a riposo, ecc. » 84.500.000
Cap. n. 277 — Ufficiali dell'Arma dei carabinieri collocati nella riserva, ecc. » 200.000
Cap. n. 278. — Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri collocati a riposo, ecc. . » 2.400.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 41. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . L. 300.000.000
Cap. n. 74. — Paghe, ecc. . . » 350.000.000
Cap. n. 100. — Stipendi, ecc. . » 19.800.000
Cap. n. 102. — Retribuzioni, ecc. » 1.100.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 29. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . L. 19.000.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 34. — Pensioni ordinarie, ecc. . . . . L. 40.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. n. 4. — Stipendi, ecc.	L.	6.200.000
Cap. n. 34. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.200.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 50. — Stipendi, ecc.	L.	126.000.000
	L.	13.562.581.200

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 969.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (2° Provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 41 primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87 comma quinto, della Costituzione,

Viste le leggi 27 giugno 1961 nn. 543 e 544, 3 agosto 1961 n. 908; 23 ottobre 1961 n. 1117; 31 ottobre 1961, nn. 1115, 1116, 1119, 1122, 1123, 1125 e 1128;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per per il tesoro;

Decreta:

Negli stati previsione dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro

Cap. n. 50. — Stipendi, ecc.	L.	81.500.000
Cap. n. 251. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	350.000.000
Cap. n. 270. — Assegni personali, ecc.	»	22.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 5. — Stipendi, ecc.	L.	50.000.000
Cap. n. 9. — Paghe, ecc.	»	300.000
Cap. n. 10. — Paghe, ecc.	»	200.000
Cap. n. 38. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	2.825.000.000
Cap. n. 69. — Stipendi, ecc.	»	950.000.000
Cap. n. 87 — Paghe, ecc.	»	300.000
Cap. n. 88. — Paghe, ecc.	L.	800.000
Cap. n. 108. — Stipendi, ecc.	»	89.000.000
Cap. n. 122. — Paghe, ecc.	»	200.000
Cap. n. 136. — Stipendi, ecc.	»	95.000.000
Cap. n. 140. — Paghe, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 180. — Salari, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 199. — Stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 242. — Stipendi, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 257. — Paghe, ecc.	»	900.000

Ministro di grazia e giustizia:

Cap. n. 57. — Stipendi, ecc.	L.	8.688.000
Cap. n. 59. — Corpo degli agenti di custodia Stipendi, paghe, ecc.	»	119.097.600
Cap. n. 60. — Retribuzioni, ecc.	»	65.000.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc.	»	9.168.000
Cap. n. 63. — Personale salariato di ruolo Paghe, ecc.	»	205.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 8. — Retribuzioni, ecc.	L.	120.000.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc.	»	100.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 6. — Stipendi, ecc.	L.	15.700.000
Cap. n. 10. — Paghe, ecc.	»	165.000
Cap. n. 43. — Stipendi, ecc.	»	3.140.790.000
Cap. n. 57 — Scuole magistrali, ecc. Stipendi, ecc.	»	7.600.000
Cap. n. 70. — Stipendi, ecc.	»	9.604.000.000
Cap. n. 89. — Stipendi, ecc.	»	1.396.000.000
Cap. n. 130. — Stipendi, ecc.	»	730.000.000
Cap. n. 137 — Spese per indennità, ecc.	»	11.250.000
Cap. n. 154. — Retribuzioni, ecc.	»	9.500.000
Cap. n. 226. — Accademie di belle arti, ecc. Stipendi, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 259. — Retribuzioni, ecc.	»	9.600.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 39. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	1.300.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. n. 6. — Stipendi, ecc.	L.	78.200.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 41. — Stipendi, ecc.	L.	249.000.000
Cap. n. 61 — Stipendi, ecc.	»	114.000.000
Cap. n. 81. — Stipendi, ecc.	»	55.000.000
Cap. n. 205. — Stipendi, ecc.	»	1.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 8. — Retribuzioni, ecc.	L.	76.000.000

Ministero dell'industria e del commercio:

Cap. n. 6. — Stipendi, ecc.	L.	23.500.000
Cap. n. 29. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	81.000.000

Ministero della Marina mercantile:

Cap. n. 35. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	91.150.000
	L.	22.314.608.600

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 970.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62, ai sensi dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. (3° Provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 27 giugno 1961, numeri 543 e 544;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1961-62, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 66. — Restituzioni e rimborsi	L.	356.000.000
Cap. n. 67. — Vincite al lotto	»	19.747.000.000
Cap. n. 175. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	15.000.000.000
Cap. n. 176. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	1.500.000.000
Cap. n. 177. — Restituzioni e rimborsi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 198. — Restituzioni e rimborsi .	»	30.000.000
Cap. n. 232. — Restituzioni e rimborsi	»	4.000.000.000
Cap. n. 233. — Restituzioni e rimborsi, ecc. . .	»	800.000.000
Cap. n. 262. — Restituzione di imposte, ecc.	»	503.000.000
Cap. n. 263. — Restituzione di imposte, ecc. .	»	1.300.000.000
Cap. n. 277. — Restituzione di diritti, ecc. .	»	10.000.000.000
Cap. n. 297. — Restituzioni e rimborsi	»	9.000.000.000
	L.	62.251.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 56. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1962, n. 971.

Prelevamento di L. 2.093.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 2.093.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1961-62.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di L. 2.093.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per la manutenzione di beni demaniali (cap. n. 36) (assegnazione occorrente per provvedere ad urgenti maggiori spese di manutenzione di beni demaniali assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica, prima non prevedibili)			L.	27.000.000
Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere:				
al personale degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro (cap. n. 269)	L.	8.000.000		
al personale della Ragioneria generale dello Stato e degli Uffici dipendenti (cap. n. 292)	»	90.000.000		
			»	98.000.000
(integrazioni occorrenti per remunerare imprevedibili eccezionali prestazioni rese dal personale in servizio presso gli Uffici predetti)				
Spese di ufficio e di forniture di macchine, mobili, suppellettili (cap. n. 370) (per provvedere ad inderogabili necessità connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica Amministrazione nella sede di Caserta)			»	50.000.000

Ministero delle finanze:

Spese casuali (cap. n. 36) (in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze)	L.	3.500.000

Ministero degli affari esteri:

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (cap. n. 122) (per indilazionabili esigenze prima non prevedibili)	L.	20.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Spese per acquisti, anche per l'esercizio del diritto di prelazione, ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili di interesse archeologico e monumentale (cap. n. 195) (assegnazione occorrente in relazione all'esercizio del diritto di prelazione effettuato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	L.	100.000.000

Ministero dell'interno:

Premi a funzionari e ad altro personale civile della pubblica sicurezza (cap. n. 67) (in relazione ad imprescindibili esigenze prima non prevedibili)		L. 315.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 145) (per interventi di pronto soccorso in località colpite da fenomeni alluvionali)		L. 1.000.000.000
Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (cap. n. 184) (in relazione ad urgenti lavori da eseguire nel palazzo reale di Caserta per l'adattamento dei locali da adibire a sede della Scuola superiore della pubblica Amministrazione)		» 150.000.000
Ministero della difesa:		
Spese per la bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi (cap. n. 262) (assegnazione occorrente per fronteggiare sopravvenute improrogabili esigenze)		L. 30.000.000
Ministero della sanità:		
Spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie (cap. n. 51)	L. 100.000.000	
Sussidi ai Comuni, alle Provincie e ad altri Enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro ed i tumori maligni in genere (cap. n. 63)	» 100.000.000	
Contributi e spese per la profilassi e la lotta contro le malattie reumatiche e cardiovascolari (cap. n. 74)	» 100.000.000	
		L. 300.000.000
(in relazione ad imprescindibili necessità prima non prevedibili)		
		L. 2.093.500.000

Alle integrazioni predètte, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TREMELLONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 27 giugno 1961, numeri 543 e 544; 3 agosto 1961, n. 908; 23 ottobre 1961, numeri 1114 e 1117; 31 ottobre 1961, numeri 1115, 1119 e 1121;

Considerato che sul fonde di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 392 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, è autorizzato il prelevamento di lire 2.093.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 36. — Spese per la manutenzione dei beni demaniali assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica	L. 27.000.000
Cap. n. 269. — Compensi speciali, ecc. agli impiegati ed agenti degli Uffici centrali dell'Amministrazione del tesoro, ecc. .	» 8.000.000
Cap. n. 292. — Compensi speciali, ecc. al personale appartenente alla Ragioneria generale dello Stato ed Uffici dipendenti, ecc.	» 90.000.000
Cap. n. 370. — Spese di Ufficio, ecc., forniture e manutenzione di macchine, mobili e suppellettili, ecc., riguardanti tutte le Amministrazioni dello Stato, ecc. . . .	» 50.000.000
Ministero delle finanze:	
Cap. n. 36. — Spese casuali .	L. 3.500.000
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 122. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali	L. 20.000.000
Ministero della pubblica istruzione:	
Cap. n. 195. — Spese per acquisti, ecc., di immobili di interesse archeologico e monumentale, ecc.	L. 100.000.000
Ministero dell'interno:	
Cap. n. 67 — Premi a funzionari e ad altro personale civile della pubblica sicurezza, ecc.	L. 315.000.000
Ministero dei lavori pubblici:	
Cap. n. 145. — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc. .	L. 1.000.000.000
Cap. n. 184. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. . .	» 150.000.000
Ministero della difesa:	
Cap. n. 262. — Spese (escluse quelle di personale) per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi, ecc.	L. 30.000.000
Ministero della sanità:	
Cap. n. 51. — Spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive, ecc.	L. 100.000.000
Cap. n. 63. — Sussidi ai Comuni, ecc. per favorire l'impianto ed il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro, ecc.	» 100.000.000
Cap. n. 74. — Contributi e spese per la profilassi e la lotta contro le malattie reumatiche, ecc.	» 100.000.000
	L. 2.093.500.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1962.

Rinnovazione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto.

Visto il proprio decreto 18 novembre 1959, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovamento del predetto Collegio, ai sensi dell'art. 13 del sopracitato statuto.

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate.

Sentito il Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano Campionaria Internazionale », con sede in Bolzano, è composto dei seguenti membri:

Trischitta dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

Lombardo dott. Antonino, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Polverini dott. Carlo Alberto, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Nardin dott. Ettore, in rappresentanza della Giunta regionale Trentino-Alto Adige;

Frerotti ing. Edmondo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bolzano.

Il Collegio dura in carica tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° luglio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4301)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato per il collocamento e l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 19 luglio 1960, con il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stato ricostituito, in seno alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, il Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Giulio Buccafurri, membro supplente in seno al Comitato per il collocamento e per l'assistenza economica dei lavoratori disoccupati, in quanto destinato ad altro ufficio;

Decreta:

Il dott. Ugo Tavernini viene nominato membro supplente in seno al predetto Comitato in sostituzione del dott. Giulio Buccafurri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4300)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1962.

Protezione temporanea di invenzioni industriali, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra delle apparecchiature chimiche », che avrà luogo a Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1962, n. 128, con il quale è stata concessa la protezione temporanea alle invenzioni industriali, ai modelli industriali e ai marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra delle apparecchiature chimiche », che avrà luogo a Milano;

Considerato che il periodo di svolgimento della manifestazione che doveva aver luogo dal 30 settembre all'8 ottobre 1962, è stato spostato dal 6 al 14 ottobre 1962;

Decreta:

Articolo unico

La protezione temporanea concessa con il decreto richiamato nelle premesse alle invenzioni industriali, ai modelli industriali, ai modelli e disegni ornamentali e ai marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « II Mostra delle apparecchiature chimiche », è valida per il periodo di svolgimento della Mostra stessa, stabilito dal 6 al 14 ottobre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 luglio 1962

p. *Il Ministro*: CERVONE

(4407)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Palmi

Con decreto interministeriale 24 maggio 1962, n. 932, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1962, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 288, è stato prorogato al 15 aprile 1966 il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Palmi, anche agli effetti degli articoli 173 e seguenti del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25.

(4193)

Proroga del termine di attuazione del piano regolatore della città di Messina

Con decreto interministeriale 24 maggio 1962, n. 930, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1962, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 270, è stato prorogato al 15 aprile 1966 il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore della città di Messina, anche agli effetti degli articoli 173 e seguenti del decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, in esecuzione della legge 25 gennaio 1962, n. 25.

(4192)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Borgo Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1962, registro n. 18 Interno, foglio n. 19, l'Amministrazione comunale di Borgo Valsugana (Trento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4332)

Autorizzazione al comune di Ittiri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1962, registro n. 18 Interno, foglio n. 60, l'Amministrazione comunale di Ittiri (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 30 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,62	620,60	620,61	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	575,11	575,10	575,25	575,125	574,60	575,32	575,275	575,70	575,75	575,50
Fr. Sv.	143,82	143,55	143,51	143,525	143,55	143,61	143,525	143,65	143,61	143,53
Kr. D	89,94	89,85	89,85	89,825	89,90	89,85	89,815	89,90	89.84	89,80
Kr. N.	86,98	86,90	86,95	86,90	86.95	86,91	86,89	86,95	86.90	86,90
Kr. Sv.	120,59	120,54	120,55	120,555	120,50	120,55	120,545	120,55	120,54	120,50
Fol.	172,76	172,48	172,48	172,515	172,70	172,61	172,49	172,65	172,61	172,61
Fr. B.	12,48	12,48	12,4775	12,48	12,475	12,48	12,4795	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,69	126,65	126,66	126,6575	126,60	126,66	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1742,63	1741,25	1740,95	1741,175	1740,75	1741,30	1741,10	1741,30	1741,40	1741,30
Dm. occ.	155,78	155,39	155,43	155,39	155,35	155,41	155,395	155,45	155,43	155,40
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,06	24,055	24,045	24,05	24,055	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,76	21,72	21,75	21,735	21,70	21,73	21,72	21,72	21,73	21,72

Media dei titoli del 30 luglio 1962

Rendita 5 % 1935 105,825
Redimibile 3,50 % 1934 98,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 86,50
Id. 5 % (Ricostruzione) 99,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 95,90
Id. 5 % (Città di Trieste) 98,325
Id. 5 % (Beni Esteri) . 95,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963) . 100,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964) . . 100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) . 101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) . 101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) . 101,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) . 101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970) 101,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971) . 101,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) . 101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1962

1 Dollaro USA 620,60
1 Dollaro canadese 575,20
1 Franco svizzero 143,525
1 Corona danese 89,89
1 Corona norvegese 86,895
1 Corona svedese 120,55
1 Fiorino olandese 172,502

1 Franco belga 12,48
1 Franco nuovo (N.F.) 126,656
1 Lira sterlina 1741,137
1 Marco germanico 155,392
1 Scellino austriaco 24,055
1 Escudo port. 21,727

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1962, n. 349, con il quale è stato tra l'altro indetto pubblico concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1962, n. 1031, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1962, n. 1960, relativo all'ammissione dei sanitari che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in argomento;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con il decreto sopracitato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 in data 16 aprile 1962;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1961:

Candidato		Punti
1. Paludet Vittorio	punti	52,105
2. Marin Gianni	»	50,291
3. Zebellin Faustolo	»	48,472
4. Sequi Carlo	»	47,947
5. Boccato Sisto	»	47,793
6. Martina Valentino	»	47,153
7. Zambelli Sergio	»	47.097
8. Fraccalanza Alberto	»	46,677
9. Ragagnin Leo	»	46,597
10. Pizzolitto Giacomo	»	46,444
11. Causarano Domenico	»	46,166
12. Bontempi Enzo	»	45,956
13. Govoni Primo	»	45,246
14. Vaccarella Carmelo	»	45,238
15. Esposito Luigi	»	45,151
16. Fina Gaetano	»	45,045
17. Volpato Antonio	»	45,037
18. Orlando Giuseppe	»	45,025
19. Pivetta Giuseppe	»	44,721
20. Crosati Silvio	»	44.545
21. Novelli Silvio	»	44,419
22. Locatelli Umberto	punti	44,342
23. Stefanini Paolo	»	44,340
24. Grisostolo Luigi	»	43,637
25. Cupitò Piermario	»	43,526
26. Domenicali Giacomo	»	42,898
27. Poto Giovanni	»	42,197
28. Agostoni Carlo	»	42,015
29. Gatti Giorgio	»	41,875
30. Capra Eugenio	»	41,600
31. Sanzuol Flavio	»	40,656
32. Orel Giorgio	»	39,000
33. Meneghetti Luigi	»	38.777
34. Mella Francesco	»	38,500
35. Bertocco Alessandro	»	38,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 16 luglio 1962

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1962, n. 349, con il quale è stato fra l'altro indetto pubblico concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto in pari data, n. 2920, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei nel concorso predetto;

Viste le sedi vacanti indicate dai concorrenti, nell'ordine delle loro preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

I sottoelencati candidati, classificatisi nell'ordine nella graduatoria degli idonei in premessa indicata, sono dichiarati vincitori della condotta medica a lato di ognuno indicata:

1) Paludet dott. Vittorio: Motta di Livenza (unica);

2) Marin dott. Gianni: Ponte di Piave (unica);

3) Zebellin dott. Faustolo: Giavera, Nervesa, Volpago (consorziale).

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina dei vincitori della rispettiva condotta entro il termine di giorni 15 dalla data del ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 16 luglio 1962

Il medico provinciale: CAMPORESE

(4267)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.